


PROTOCOLLO D'INTESA

Per le udienze civili del Tribunale di Firenze

TRA

- Tribunale di Firenze
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
- AIAF-Toscana
- Camera Minorile di Firenze
- IDIMI
- Osservatorio Diritto di Famiglia



Oggi, 6 maggio 2011 i Sottoscritti:

Dott. Salvatore Palazzo Presidente di Sezione Tribunale di Firenze

Dott. ~~FEDERE~~ LA TERZA Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Avv. Susanna Della Felice -COA di Firenze delibera 23 .02.2011 e 24.04. 2011

Avv. Manuela Cecchi -AIAF-Toscana

Avv. Elena Zazzeri-Camera Minorile di Firenze

Avv. Rossana Capitani-IDIMI

Avv. Gabriella Stomaci -Osservatorio Diritto di Famiglia

dopo aver esaminato il Protocollo per i giudizi di separazione e divorzio e gli allegati: 1 (ascolto della persona minore) 2 (CTU-psicologica) 3 (CTU patrimoniale),lo approvano in tutti i suoi aspetti e lo sottoscrivono.

Le parti concordano per l'invio del protocollo e allegati 1-2-3 ,al COA e agli altri Ordini professionali di Firenze per l'opportuna conoscenza e diffusione.

Salvatore Palazzo Presidente

~~FEDERE~~ LA TERZA

Susanna Della Felice

Manuela Cecchi

Elena Zazzeri

Rossana Capitani

Gabriella Stomaci

Salvatore Palazzo
Federe La Terza
Susanna Della Felice
Elena Zazzeri
Rossana Capitani
Gabriella Stomaci

**PROTOCOLLO PER I GIUDIZI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E
RELATIVE MODIFICHE**

*FASE PRESIDENZIALE (ARTT. 706-709 C.P.C., ART. 155 C.C. E ART. 4 L. 1.12.1970
N. 898 COME NOVELLATA DALLA L. N. 74/1987)*

*

A) RICORSO

I difensori avranno cura di indicare e documentare nel ricorso il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale nonché i dati catastali di questa al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale qualora parte ricorrente ne chieda l'assegnazione e di allegare almeno la documentazione fiscale dell'ultimo triennio al fine di rappresentare le condizioni economiche del ricorrente

Il fascicolo di parte va predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 disp. Att. c.p.c. con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congruente numerazione.

Nel caso di produzione di memorie e documenti nel corso del giudizio se ne darà atto a verbale, indicando in modo specifico gli estremi identificativi di ciascun atto o documento e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

Difensori, giudici ed impiegati di cancelleria avranno cura di non manomettere l'ordine dei fascicoli, di parte e d'ufficio, durante la loro consultazione.

Al momento del deposito in cancelleria di atti il difensore curerà che la copia per controparte sia inserita nel fascicolo della parte costituita.

§

**B) DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA
PRESIDENZIALE**

Il Presidente:

- fissa l'udienza davanti a sé nel termine di 90 giorni dal deposito del ricorso, salva l'abbreviazione dei termini ,non inferiore a giorni 45 e da richiedere mediante apposita separata istanza motivata;

- assegna al convenuto termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva e documenti;

- nel decreto che fissa l'udienza informa il resistente della possibilità di farsi assistere da un difensore che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- invita il ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali, a esibire almeno la documentazione di cui alla lettera A del presente Protocollo, ossia la documentazione fiscale dell'ultimo triennio corredata dal modello ISEE per la lettura della dichiarazione dei redditi nonché di un foglio riassuntivo dal quale risulta il reddito effettivo netto;

- invita il resistente ad osservare gli stessi incumbenti di documentazione delle sue condizioni reddituali e quindi ad esibire la documentazione fiscale dell'ultimo triennio corredata dal modello ISEE per la lettura della dichiarazione dei redditi nonché di un foglio riassuntivo dal quale risulta il reddito effettivo netto.

§

C) **MEMORIA DIFENSIVA**

I difensori avranno cura di:

- redigere la memoria osservando le medesime indicazioni previste per il ricorso di cui alla lettera A) che precede;

- allegare gli stessi documenti al fine di illustrare le condizioni reddituali del resistente e al fine di documentare la proprietà della casa coniugale qualora

vi sia domanda di assegnazione della medesima;

- a formare il fascicolo di parte nei modi descritti per il ricorrente;
- a consultare il fascicolo d'ufficio ed i fascicoli di parte, proprio e dell'altra parte, durante il corso della causa come indicato per l'altro difensore, per il magistrato e per gli impiegati di cancelleria.

§

D) UDIENZA PRESIDENZIALE (REGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO)

Il Presidente procede all'audizione dei coniugi separatamente, ciascuno assistito dal proprio difensore, verbalizzando le dichiarazioni della parte e mettendo a conoscenza di quanto dichiarato dall'uno e dall'altra prima di interrogarle liberamente quando le riceverà congiuntamente, per il tentativo di conciliazione. All'esito infruttuoso di esso seguirà la trattazione orale della causa da parte dei difensori che dovranno attenersi alle regole di rispetto e cortesia reciproca che il Presidente farà rispettare non consentendo che si verifichino interruzioni e/o sovrapposizioni e/o che il difensore si rivolga direttamente alla controparte o che questa si rivolga direttamente al difensore dell'altra parte. I difensori dovranno astenersi dal parlare durante l'audizione dei coniugi da parte del giudice.

Qualora il resistente si sia costituito oltre il termine concessogli dal Presidente, o comunque abbia depositato memoria e/o documenti oltre tale termine, e il ricorrente chieda un termine per replicare, il Presidente riserverà la decisione dopo la scadenza del termine che concederà al ricorrente per il deposito di memoria di replica al fine del rispetto del principio del contraddittorio, eventualmente prevedendo un'udienza per la discussione. Le predette memorie e relative repliche nonché i documenti allegati dovranno essere contenute e finalizzate all'emissione dei provvedimenti presidenziali. Qualora il ricorrente rinunci al termine il Presidente adotterà i provvedimenti provvisori e urgenti in udienza o si riserverà di farlo con separata ordinanza. E'

comunque onere del difensore che si costituisce o deposita memoria e documenti successivamente al termine concessogli nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale darne avviso al difensore del ricorrente.

Qualora il resistente, non costituito, compaia senza assistenza di difensore il Presidente, qualora ravvisi motivi di opportunità atteso il contenuto della discussione che si svolge dinanzi a sé, può inviarlo a munirsi di difensore concedendogli a tal fine breve differimento per non pregiudicare le ragioni di parte ricorrente. Se il resistente rinunci al termine il Presidente procederà nei termini di legge.

Qualora il resistente, non costituito, compaia senza assistenza di difensore e manifesti la volontà di aderire alla domanda del ricorrente e comunque dichiararsi di aver con questi raggiunto un accordo tale da trasformare la separazione da giudiziale in consensuale, il Presidente ne raccoglie la volontà espressa redigendone verbale ma, differisce l'udienza di almeno sette giorni affinché tale parte possa quanto meno consultare un avvocato e confermare eventualmente alla seconda udienza la volontà di modificare il rito.

E' escluso che il difensore del ricorrente possa assumere, seduta stante, in udienza, la rappresentanza anche del resistente perché tale ipotesi configurerebbe una difesa meramente apparente.

Nei casi in cui il Presidente ne ravvisi l'opportunità, anche a prescindere dalla regolarità formale della notifica, potrà disporre la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto fissando una nuova udienza e scegliendo la modalità di notifica più funzionale alla garanzia del contraddittorio. 139 -707.

Per il rispetto del contraddittorio parte ricorrente potrà replicare alla costituzione di parte resistente solo oralmente, senza poter depositare all'udienza presidenziale memorie non autorizzate né deduzioni a verbale già predisposte a meno che, costituendosi, il resistente abbia avanzato domanda riconvenzionale o comunque effettuato deduzioni tali da necessitare una

compiuta replica scritta. In tali casi il Presidente potrà concedere termini differenziati ad entrambe le parti per le repliche riservando la decisione.

Nel caso in cui le parti chiedano autorizzazione al deposito in udienza di documenti che il Presidente ritenga rilevanti al fine della decisione in via provvisoria la parte nei cui confronti tali documenti vengano esibiti avrà diritto ad un termine per replica ed eventuale esibizione di altri documenti.

§

E) UDIENZA PRESIDENZIALE (SVOLGIMENTO)

Per ciascun giorno di udienze presidenziali verrà fissato un congruo numero di cause tale da consentire per ciascuna di esse un'adeguata trattazione.

Per ciascuna causa verrà fissato un orario diverso di trattazione al fine di evitare inutili, e per i coniugi anche stressanti, attese della chiamata della propria causa.

Sarà data conferma dell'ordine di chiamata indicato nel decreto in calce al ricorso anche mediante affissione di un elenco all'esterno dell'aula dell'udienza presidenziale con indicazione del numero di ruolo della causa e del nominativo dei difensori, nel rispetto della privacy delle parti.

Il Presidente e i difensori, ed eventuali sostituti processuali di questi ultimi, avranno cura di giungere in udienza con effettiva conoscenza della causa.

Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di figli minori e ritenga opportuno provvedere al loro ascolto e/o disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio a carattere psicologico si osserveranno le indicazioni di cui agli allegati n. 1 (ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) e n. 2 (C.T.U. PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente Protocollo.

I figli minori non dovranno mai comparire alla prima udienza presidenziale per iniziativa dell'uno o dell'altro genitore per essere ascoltati dal Presidente.

Qualora il Presidente debba adottare provvedimenti di carattere economico relativamente ai figli, minorenni e/o maggiorenni, e/o a favore di uno dei coniugi e ritenga opportuno disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio a carattere contabile-estimativo si osserveranno le indicazioni di cui all'allegato n. 3 (C.T.U. CONTABILE-ESTIMATIVA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA) del presente Protocollo, salva la possibilità dell'adozione, *medio tempore*, di provvedimenti provvisori.

Su richiesta di entrambe le parti è possibile il differimento dell'udienza presidenziale ad altra data qualora si prospetti la possibilità di una definizione bonaria del giudizio contenzioso.

Il Presidente, nei casi di maggiore criticità, a tutela degli interessi dei minori e nelle situazioni di possibile rilevanza penale, ne darà comunicazione al Pubblico Ministero designato dal Procuratore della Repubblica per gli interventi ai sensi dell'art. 70 cpc.

§

F) ORDINANZA PRESIDENZIALE E FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA ISTRUTTORIA EX ART. 709 C.P.C.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi al regime di affidamento ed esercizio della potestà il Presidente avrà cura di indicare espressamente in ogni singolo caso la modalità di esercizio per le decisioni di carattere straordinario ed ordinario, oltre ad indicare in modo specifico il collocamento prevalente dei figli minori presso l'uno e presso l'altro genitore ed i periodi di rispettiva permanenza.

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle

modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti il Presidente indicherà espressamente:

- la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, eventualmente differenziando fra gli obblighi contributivi correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo (genitori ancora conviventi al momento dell'udienza presidenziale e adempienti sino a quel momento agli obblighi contributivi o, al contrario, genitori che hanno già interrotto la convivenza e difetto di pagamento di qualsiasi contributo da parte del genitore non più convivente con i figli, ecc.)

- la definizione delle cd. spese straordinarie, indicando espressamente le spese che dovranno intendersi come tali, la percentuale che farà carico a ciascun genitore, tenendosi preferibilmente conto del principio di proporzionalità previsto all'art. 155 c.c. nonché le modalità di corresponsione e di deduzione fiscale da parte di ciascun genitore. Relativamente alla specifica indicazione delle voci di spesa da intendersi come straordinarie esse in via di principio dovranno essere le seguenti:

1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino;
2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto , gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature;
4. spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole

infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;

5. spese per il mantenimento e la cura di animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi;

- quanto alla modalità di corresponsione sarà preferibile, valutata anche la rispettiva condizione economica delle parti, disporre che ciascun genitore metta a disposizione la percentuale che gli fa carico tre giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento anziché onerare il genitore convivente dell'anticipazione della spesa spesso addossandogli il rischio del mancato o ritardato rimborso. Ciò a meno che non si ritenga più consono alla fattispecie scegliere il criterio dei capitoli di spesa per ciascun genitore, con relativo conteggio ed eventuale conguaglio a scadenze determinate. Quanto alle deduzioni fiscali è auspicabile che i genitori siano invitati a far emettere eventuali documenti fiscali, quali fatture e ricevute, relative a spese che rappresentano oneri deducibili al nominativo del figlio o dei figli al fine di poter successivamente utilizzare il documento nella percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;

- nel caso di spese medico-sanitarie urgenti è auspicabile che venga segnalato che non ricorre la necessità di preventivo consenso che invece ricorre per tutte le spese straordinarie di altra natura;

- qualora si manifestasse l'opportunità di evitare, in tema di ripartizione delle spese straordinarie, un'eccessiva conflittualità tra le parti, il Presidente potrà anche quantificare forfettariamente l'entità di tali spese, almeno per quelle cd. Straordinarie ma in effetti di carattere routinario e quindi facilmente prevedibili, da porre in tutto o in parte a carico della parte onerata;

- il Presidente avrà cura di chiarire che in base alla Comunicazione Inps in data 02.05.2006 n. 12791 in caso di affidamento condiviso "entrambi i genitori hanno titolo a chiedere la prestazione" relativa agli assegni familiari e che l'individuazione del beneficiario in difetto di accordo dovrà individuarsi nel

genitore con il quale il figlio risulterà convivere in base a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 903/1977;

- anche al fine sopra indicato il Presidente avrà cura di specificare nell'ordinanza presidenziale il termine entro il quale la parte non assegnataria della casa coniugale (e comunque che non ha diritto ad altro titolo a continuare ad abitarvi) dovrà lasciarla nella esclusiva disponibilità dell'altra parte;

- con la stessa ordinanza con la quale il Presidente adotta i provvedimenti provvisori e urgenti nomina il Giudice Istruttore in persona possibilmente diversa dal Presidente stesso al fine di consentire quella scansione in due fasi del processo di separazione e di divorzio che il codice di rito ha voluto garantire. Nel contempo verranno concessi i termini previsti dal codice di rito per l'integrazione degli atti introduttivi con gli avvertimenti e gli incumbenti previsti espressamente dallo stesso.

§

FASE ISTRUTTORIA (art. 709 bis c.p.c.)

G) UDIENZE ISTRUTTORIE

Tutte le udienze dei procedimenti di famiglia, nessuna esclusa, saranno trattate dal Giudice designato e pertanto non potranno essere concesse deleghe ai Giudici Onorari nel rispetto dell'art. 61 c. 2 n. 1 lettera d) della Circolare P. 21241 del 1.08.2008 – Delibera del 17.07.2008 e succ. mod. all'8.10.2008, come interpretata dal CSM nella seduta del 31.03.2010.

Attesa la delicatezza dei procedimenti tutte le discussioni sull'ammissione dei mezzi di prova, così come ogni adempimento istruttorio ed in genere qualsiasi trattazione della causa che si concretizzi in qualcosa di diverso dal mero rinvio, si terranno a porte chiuse in modo da assicurare la riservatezza delle parti.

Se richiesto anche da una sola delle parti ed anche in prima udienza il Giudice Istruttore trattiene la causa in decisione in punto di *status*, sia nei giudizi di separazione che di divorzio.

I difensori sono invitati a tenere costantemente aggiornata la documentazione dei redditi delle parti assistite mediante l'esibizione in giudizio, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, delle dichiarazioni dei redditi e di ogni altro documento attestante la modificazione delle condizioni economiche della parte assistita. In difetto di ciò sarà comunque il Giudice Istruttore ad ordinare l'esibizione in giudizio almeno delle dichiarazioni dei redditi nel frattempo presentati sino a quella data.

Il giudice istruttore ed i difensori, ed eventuali sostituti processuali di questi ultimi, avranno cura di giungere in udienza con effettiva conoscenza della causa.

Per l'eventuale ascolto del minore, per la CTU a carattere psicologico e/o contabile-estimativo valgono le indicazioni di cui ai rispetti allegati al presente protocollo, come pure nel caso in cui il Giudice Istruttore debba provvedere in ordine al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e agli obblighi contributivi e/o all'assegnazione della casa coniugale valgono le indicazioni riferite nella parte che precede per il Presidente.

Nel caso in cui sia stata reclamata l'ordinanza presidenziale e conseguentemente il fascicolo d'ufficio, con i fascicoli di parte, venga inviato alla Corte d'Appello i difensori avranno cura di provvedere a sostituire provvisoriamente il rispettivo fascicolo di parte con la copia dello stesso mentre la cancelleria avrà cura di provvedere a sostituire le altre parti del fascicolo d'ufficio con copia delle stesse, il tutto al fine di consentire la prosecuzione del giudizio in primo grado.

§

SEPARAZIONE CONSENSUALE (ART. 711 C.P.C. E 155 C.C.)

E' auspicabile che, anche nel giudizio per separazione consensuale le parti siano assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune.

I difensori sono invitati a redigere il ricorso per separazione consensuale indicando nelle premesse quanto contenuto nel paragrafo A) del presente protocollo

§

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO GIUDIZI PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO (ART. 710 C.P.C. E ART. 9 LEGGE 898/1970 NOVELLATA DALLA LEGGE 74/1987)

Relativamente alle condizioni relative alla richiesta di modifica delle condizioni di separazione e divorzio (art. 710 c.p.c. e art. 9 Legge 898/1970 novellata dalla legge 74/1987), per la redazione dell'atto introduttivo valgono le indicazioni di cui al presente protocollo contenute alle lettere A) e C) .

Col decreto con il quale viene fissata la data per la comparizione delle parti - nel termine di 60 giorni dal deposito del ricorso, salva l'abbreviazione dei termini, non inferiore a giorni 30 e da richiedere mediante apposita separata istanza motivata - il Tribunale indica il termine per la notifica del ricorso ed invita il convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza e parte ricorrente a depositare eventuale replica non meno di 10 giorni prima e la stessa parte resistente a depositare l'ultima memoria difensiva fino a 5 giorni prima dell'udienza fissata.

Con lo stesso decreto il Tribunale:

- evidenzia la possibilità del resistente di farsi assistere da un difensore ed anche che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, tale difensore può essere nominato a spese dello Stato con istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- e se oggetto del giudizio è la modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio :

- invita il ricorrente, nel caso in cui non abbia compiutamente provveduto a documentare le proprie condizioni reddituali e patrimoniali, a esibire almeno la documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio;

- invita il resistente ad esibire almeno la documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio.

Per la conduzione delle udienze, per l'adozione dei provvedimenti relativi al regime di affidamento, domiciliazione, frequentazione e per quelli di carattere economico (ivi compresa la specificazione delle spese straordinarie) valgono le stesse indicazioni date nel presente Protocollo per il giudizio di separazione e divorzio come pure per l'ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE, per la C.T.U. PSICOLOGICA e per la C.T.U. CONTABILE ESTIMATIVA valgono i richiami già effettuati ai relativi allegati al presente Protocollo.

Nel ricorrere dei presupposti di legge ciascuna parte potrà avvalersi del patrocinio a carico dello Stato anche nel caso di ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione e per la modifica delle condizioni di divorzio.

§

GIUDIZIO SU DOMANDA CONGIUNTA PER LA PRONUNCIA DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (ART. 4, 16 COMMA L. 1.12.1970 N. 898 COME NOVELLATA DALLA L. N. 74/1987)

In questo giudizio le parti dovranno essere assistite e rappresentate da un difensore che potrà essere anche comune.

I difensori sono invitati a redigere il ricorso ex art.4, 6°co L. divorzio indicando nelle premesse quanto contenuto nella lettera A) del presente protocollo.

§

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Nei procedimenti di separazione consensuale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di domanda congiunta dei coniugi è ammesso il patrocinio a spese dello Stato (ricorrendo i requisiti di reddito di cui al DPR 115/2002 e successive modifiche) sulla base del previsto provvedimento di ammissione da parte del competente COA.

ALLEGATO N. 1

ASCOLTO DELLA PERSONA MINORENNE NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

*

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 155 sexies, 1° comma c.c., come novellato dalla legge n. 54/2006, *“Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.”*

- che la disposizione appena ricordata deve essere interpretata come attuazione dei principi affermati dalle norme convenzionali ratificate dall'Italia: con L. 27.05.1991 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989 e con L. 20.03.2003 n. 77 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e come attuazione anche dei principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, scritta a Nizza il 07.12.2000;

- che per l'art. 12 della Convenzione di New York *“ 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale”;*

- che per l'art. 3 (Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti) della Convenzione di Strasburgo *“Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato*

dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;*
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;*
- c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”.*

- che per l'art. 6 (Processo decisionale) della predetta Convenzione di Strasburgo *“Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria , prima di giungere a qualunque decisione, deve:*

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;*
- b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: – assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti - nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;*
- c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;*

- che in virtù del punto 1) dell'art. 24 (diritti del bambino) della predetta Carta di Nizza : *“1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità”.*

- che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza in data 6-21 ottobre 2009 n. 22238, ha ritenuto che la mancata audizione di soggetto che ha compiuto dodici anni, o anche di età minore, se capace di discernimento, in un

giudizio contenzioso di modifica delle condizioni di separazione relativamente al suo affidamento debba essere motivata dal danno che tale ascolto possa arrecare al minore stesso, pena, in difetto, la censurabilità della decisione per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo;

-che in virtù dell'art. 23 lettera b) del Regolamento CE n.2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (cd. Bruxelles II bis) le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute *“se, salvo i casi d'urgenza, la decisione é stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”*.

§

LIMITI DELL'ASCOLTO:

Il bambino e in genere la persona minore di età dovranno essere ascoltati dal giudice solo nei procedimenti civili contenziosi (separazioni, divorzi e relative modifiche nonché nei procedimenti contenziosi ex art. 317 bis c.c. per i figli naturali, questi ultimi al momento di competenza del T.M.) e non nei giudizi di separazione consensuali e divorzi congiunti, loro modifiche su domanda congiunta e nei giudizi su domanda congiunta ex art. 317 bis c.c., ancora una volta questi ultimi al momento di competenza del T.M..

Nei giudizi non contenziosi appena ricordati si procederà all'ascolto solo laddove particolari circostanze del caso lo facciano ritenere opportuno.

Nei giudizi contenziosi la non audizione del bambino che ha compiuto dodici anni dovrà essere adeguatamente motivata dal giudice, con specifico riferimento al caso concreto e non con mera clausola di stile (non con semplice riferimento al fatto che si ritiene l'audizione contraria all'interesse del minore o addirittura dannosa ma perché la si ritiene tale);

considerato altresì:

che qualora debba essere disposta dal giudice l'audizione di un bambino di età inferiore ai dodici anni il giudice potrà nominare un ausiliario ex art. 68

c.p.c. per valutare preventivamente la “capacità di discernimento” del bambino stesso, come pure per farsi assistere durante l’ascolto sia dell’infradodocenne che dell’ultradodocenne

viene stabilito quanto segue:

• **TEMPI DELL'ASCOLTO:**

Il momento dell’ascolto dovrà essere individuato dal giudice tenendo prioritariamente conto delle esigenze della persona minorenni.

Pertanto l’udienza dovrà essere fissata in orari in cui possano essere garantiti: riservatezza non solo dell’udienza ma anche dell’ingresso del minorenni in tribunale o in altri luoghi a ciò deputati, puntualità di trattazione, disponibilità di tempo perché il minorenni possa essere messo a suo agio e l’udienza possa articolarsi nelle tre fasi di seguito descritte.

L’udienza dedicata all’ascolto della persona minorenni sarà fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane.

o

• **LUOGO DELL'ASCOLTO:**

Presso la nuova sede del Tribunale sarà allestita una stanza per l’ascolto della persona minore di età, possibilmente in spazio defilato rispetto alle altre attività della sede giudiziaria, arredato secondo criteri che lo distinguano dall’aula del tribunale ma tali, invece, da favorire la comunicazione e l’interazione del bambino/giovane col giudice. Possibilmente tale stanza sarà attrezzata con specchio unidirezionale.

Tale stanza dovrà essere munita di apparato di audio-videoregistrazione per consentire la ripresa audio -visiva dell’incontro e del colloquio del giudice con la persona minorenni.

Finché il Tribunale non sia attrezzato nei termini auspicati il giudice potrà avvalersi di altre strutture esterne al tribunale, pubbliche o private.

Il sistema di audio - videoregistrazione non esonera il giudice dalla verbalizzazione.

o

• **ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL'ASCOLTO:**

Prima dell'ascolto del minore, in udienza fissata in data precedente, le parti e i difensori proporranno al giudice i temi che desiderano vengano trattati durante il colloquio del magistrato con la persona minorenni ed il giudice indicherà a parti e difensori quali saranno i temi sui quali vorrà intrattenersi col minorenni, rappresentando alle parti la gravità del comportamento, e le sue possibili conseguenze, qualora tentassero di condizionare in qualsiasi modo la manifestazione del pensiero del figlio minorenni dando contestualmente le più opportune indicazioni sulla modalità, costruttive ed indispensabili, di preparazione dello stesso all'incontro col giudice ed anche, eventualmente, circa le modalità di accompagnamento del minorenni in tribunale o in altro luogo indicato per l'incontro.

In tal modo si costruirà una "trama" concordata della conversazione del giudice col minorenni, salvi sempre i temi che quest'ultimo porterà di sua iniziativa.

Il bambino/giovane dovrà essere, dai propri genitori, informato in precedenza dell'incontro e delle condizioni del suo svolgimento .

E' fatto divieto ai difensori di intrattenersi con la persona minorenni prima che venga ascoltata dal giudice ed é dovere degli stessi difensori raccomandare al proprio assistito di non condizionare la volontà ed il pensiero del figlio che si appresta ad essere ascoltato dal giudice.

E' fatto altresì divieto ai difensori di incontrare il figli minori dei propri assistiti durante tutta la durata del procedimento.

o

• **MODALITÀ DELL'ASCOLTO, VERBALIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELL'UDIENZA IN TRE FASI:**

L'ascolto della persona minorenni si svolgerà alla presenza del giudice titolare della procedura, esclusa qualsiasi sua sostituzione, assistito eventualmente dall'ausiliare all'uopo nominato ex art. 68 c.p.c.. Giudice ed

eventuale ausiliario dovranno avere compiuta conoscenza dei fatti di causa e del contesto familiare nel quale vive la persona minorenni.

Salvo casi eccezionali, anche in considerazione dell'età della persona minorenni e degli specifici obiettivi ai quali tende l'audizione, la fase centrale dell'ascolto della persona minorenni si svolgerà senza la presenza delle parti, al fine di non condizionare la manifestazione del pensiero e delle emozioni del bambino/giovane.

I difensori parteciperanno all'ascolto della persona minorenni da dietro lo specchio unidirezionale. Se non sia disponibile la stanza attrezzata con specchio unidirezionale i difensori presenti nella stanza con la persona minorenni dovranno comunque mantenere un comportamento rispettoso della situazione di particolare delicatezza di quest'ultima e non rivolgerle domande dirette.

Ciascuna parte avrà diritto di ricevere una copia del CD contenente la audio videoregistrazione.

Per la redazione del resoconto dell'ascolto del bambino/giovane il giudice si atterrà a quanto indicato nel proseguo.

In caso di ascolto di più fratelli e sorelle il giudice valuterà di volta in volta, secondo le circostanze ed eventuali problematiche indicate dalle parti, se procedere ad ascolto congiunto o separato.

o

• **SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA RELATIVA ALL'ASCOLTO (PRIMA FASE)**

Nella prima fase dell'udienza dedicata all'ascolto della persona minorenni il giudice (insieme all'ausiliario, se sia stato nominato) accoglierà il bambino/giovane di questi e gli illustrerà il motivo della sua convocazione. Con linguaggio adatto all'età e con comunicazione empatica il giudice illustrerà al bambino/giovane lo scopo e i limiti del suo ascolto sottolineando il fatto che, nonostante le sue opinioni saranno tenute nel debito conto, il tribunale potrà decidere anche in modo diverso dai desideri che egli potrà manifestare assumendosi il tribunale ogni responsabilità di tale decisione.

Il giudice spiegherà al bambino/giovane che il colloquio tra loro avverrà senza la presenza dei genitori ma che poi i genitori saranno informati dei desideri e dei pensieri del figlio perché ciò possa essere utile a trovare una soluzione ai problemi per i quali la famiglia si trova riunita di fronte al giudice.

o

• **SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA RELATIVA ALL'ASCOLTO (SECONDA FASE)**

Nella seconda fase dell'udienza, dedicata al vero e proprio ascolto della persona minorenni, il giudice lascerà che il bambino/giovane esprima liberamente quanto desidera prima di proporre le domande che indirizzino il colloquio sui temi concordati precedentemente con le parti e con i difensori.

Il giudice darà al bambino/giovane ogni informazione pertinente, favorirà da parte sua l'espressione genuina della sua opinione e lo informerà delle eventuali conseguenze pratiche dell'accoglimento della sua opinione come di ogni altra decisione.

Durante il colloquio vero e proprio del giudice con la persona minorenni il primo avrà cura di rivolgere al secondo domande aperte, conducendo il colloquio in un clima di empatia e di ascolto attento alle esigenze della persona minorenni, tenendo sempre conto dello scopo dell'ascolto.

Se il bambino/giovane manifesta un rifiuto al colloquio con il giudice questi può decidere di rinviare l'udienza, per un nuovo tentativo di ascolto, o prendere atto della posizione del minorenni e adottare i provvedimenti che reputa più opportuni.

Il giudice spiegherà al bambino/giovane che dovranno scrivere insieme quanto si sono detti, per poterlo far leggere ai genitori.

Verrà quindi composto un resoconto dell'ascolto della persona minorenni, redatto a quattro mani dal giudice e dal bambino/giovane, da leggere e raccontare ai genitori durante la terza fase dell'udienza.

Nella redazione di tale resoconto verrà utilizzato, per quanto possibile, il linguaggio del bambino/giovane e le sue stesse espressioni rinunciando il

giudice ad utilizzare il consueto linguaggio tecnico considerato che non può e non deve attribuirsi a tale scritto, che potrà essere allegato al verbale dell'udienza come "ASCOLTO DI(nome del bambino/giovane), il valore e l'efficacia del processo verbale.

o

• **SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA RELATIVA ALL'ASCOLTO (TERZAFASE)**

Nella terza fase, allontanato il bambino/giovane, verranno invitati a partecipare all'udienza parti e avvocati al fine dell'informazione sull'esito dell'ascolto della persona minorenni.

Questa terza fase è altrettanto importante di quella precedente perché potrebbe rappresentare l'occasione per i genitori di comprendere i bisogni del figlio concentrandosi sulle sue necessità, emerse durante il colloquio con il giudice, piuttosto che sulle rispettive posizioni e per rimettere in moto le energie positive della famiglia.

Durante questa fase il giudice riferirà ai genitori il contenuto del colloquio con il loro figlio, leggendo quanto scritto insieme allo stesso, darà spazio alle osservazioni di ciascun genitore e esprimerà le proprie.

Qualora il giudice ritenga opportuno analizzare più approfonditamente il contenuto del colloquio che ha appena avuto con la persona minorenni potrà convocare le parti per altra udienza.

Durante tutto lo svolgimento dell'udienza il comportamento dei difensori dovrà conformarsi al particolare scopo dell'udienza stessa e perseguire l'obiettivo che si realizzi in un clima di distensione e di reciproco rispetto tra le parti.

o

• **ASCOLTO DIRETTO E ASCOLTO INDIRETTO**

Ascolto diretto da parte del giudice e ascolto indiretto, delegato dal giudice ad altri, non sono equivalenti e deve essere preferito l'ascolto diretto, salvo che ragioni particolari consiglino l'altra modalità di ascolto. Nell'ascolto diretto il

giudice potrà farsi assistere da un ausiliario esperto psicologo e/o neuropsichiatria infantile.

- **ACCESSO DIRETTO DELLA PERSONA MINORENNE AL GIUDICE**

Qualora il giovane minorenni acceda direttamente al giudice in Tribunale senza che uno o entrambi i genitori ne siano preventivamente informati il giudice ne darà immediata comunicazione ai difensori delle parti e fisserà un'udienza per valutare, nel contraddittorio delle parti, se disporre o meno l'audizione della persona minorenni con le modalità indicate nell'allegato A del presente Protocollo.

Il giudice si comporterà in modo analogo nel caso in cui riceva direttamente dal giovane minorenni lettere o altro tipo di comunicazione.

ALLEGATO N. 2

C.T.U. PSICOLOGICA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

*

1. Ogniquale volta sia necessario il contributo di professionisti aventi competenze specifiche diverse (ad esempio per somministrazione di tests psicologici) é auspicabile che il C.T.U. sia affiancato da uno specialista il quale, a propria volta, presti il giuramento di rito come C.T.U.. Ciò al fine dell'assunzione di una posizione paritetica ed autonoma rispetto al C.T.U. , di una identica responsabilità e di garanzia di un valido contraddittorio tra le parti.

2. Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico e con l'opportunità di una turnazione negli incarichi, il Giudice terrà conto della eventuale indicazione congiunta da parte dei difensori del nominativo e del tipo di professionalità di uno specifico professionista, soprattutto per indagini di particolare specializzazione e per situazioni particolarmente complesse.

3. Nell'affidare l'incarico al C.T.U. il Giudice autorizzerà le visite domiciliari, quelle scolastiche, i colloqui con i familiari e, più in generale, tutte quelle attività che consentano al perito di capire e descrivere la reale situazione della persona minorenne, acquisendo informazioni nei contesti familiari e sociali nei quali la stessa é inserita. Di tutte le operazioni il C.T.U. dovrà preventivamente avvertire i consulenti di parte per consentirne la partecipazione e dovrà raccogliere il consenso dei periziandi all'eventuale somministrazione di tests diagnostici.

4. E' necessario che vengano nominati consulenti di parte professionisti diversi dagli eventuali terapeuti delle parti stesse.

5. E' auspicabile che i difensori non partecipino alle operazioni peritali, salvo casi eccezionali ,previa informazione ai legali di controparte, o di espresso invito da parte del C.T.U.

6. E' auspicabile che i difensori informino gli assistiti della natura e delle caratteristiche dell'indagine peritale, delle conseguenze che ne potrebbero

derivare, dei costi, dei tempi e del fatto che durante tale percorso è indicato che la parte sia assistita da un proprio consulente di parte risultando improprio, nonostante il diritto di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c., che venga assistita dal difensore.

7. I difensori potranno formulare una proposta di quesito che il Giudice discuterà con gli stessi e con il C.T.U. per la definitiva formulazione del quesito, da adattare agli aspetti peculiari di ogni singola vicenda, escludendosi la formulazione di un quesito standard.

8. Per la redazione dell'elaborato peritale dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 195, 3° comma c.p.c. Pertanto all'udienza di conferimento dell'incarico il Giudice stabilirà il termine entro il quale il C.T.U. dovrà trasmettere alle parti costituite, e per loro ai rispettivi consulenti di parte, se nominati, la relazione peritale, e il successivo termine entro il quale le parti, e per loro i rispettivi consulenti di parte, se nominati, dovranno far pervenire al C.T.U. le loro osservazioni sulla relazione peritale. Entro il termine concesso dal giudice, prima dell'udienza, il C.T.U. dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, nonché tutto il materiale raccolto durante le operazioni peritali (video o audioregistrazioni, protocolli ed esiti di test psicologici integralmente etc.).

9. Il Giudice concederà alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione circa le conclusioni della relazione peritale per depositare memorie autorizzate sulla CTU .

10. Il Giudice dispone che il C.T.U. registrare – almeno con supporto audio - gli incontri peritali. Conformemente alla deliberazione n. 46/2008 del Garante per la protezione dei dati personali detto materiale, unitamente a quello raccolto durante la consulenza, dovrà essere allegato all'elaborato peritale da depositare in tante copie quante sono le parti costituite.

11. La liquidazione delle spese e del compenso della C.T.U. nonché la loro distribuzione fra le parti verranno effettuate previo esame nel contraddittorio delle parti, nel corso della prima udienza successiva al deposito

della richiesta di liquidazione da parte del C.T.U..

12. E' auspicabile che il Giudice inviti il C.T.U. a premettere nell'elaborato peritale una parte riassuntiva e descrittiva della storia giudiziale in modo che risulti chiaro che il C.T.U. abbia preso compiuta visione del fascicolo e a tenere separate e del tutto autonome tre distinte parti dell'elaborato stesso: i dati, le valutazioni/interpretazioni e le proposte/conclusioni.

La raccolta dei dati rappresenta la parte descrittiva dei contesti sociali e familiari – materno e paterno - della persona minorenni, delle relazioni intercorrenti tra figlio e genitori e con i due rami parentali ecc. ecc.

Nella parte interpretativa il CTU esprimerà le proprie valutazioni mentre nella parte conclusiva il CTU prospetterà vantaggi e svantaggi di un'opzione piuttosto che di un'altra in punto di affidamento, domiciliatazione e frequentazione. L'analisi e la valutazione di informazioni, documenti, e dati dovrà poggiare su teorie e metodologie accreditate e passate al vaglio della comunità scientifica. Dall'elaborato, pertanto, dovrà essere individuabile sia la procedura sia il percorso teorico-interpretativo con cui siamo addivenuti alle conclusioni. All'elaborato peritale dovrà essere inoltre allegata una sintetica appendice nella quale il C.T.U. spieghi la metodologia seguita e il modello teorico utilizzato.

13. Lo schema di elaborato peritale indicato al punto precedente rende il risultato delle operazioni peritali maggiormente aperto a varie soluzioni ed evita la prospettazione di un'unica soluzione "chiusa" nel pieno rispetto anche dei ruoli del Giudice e del C.T.U.: quest'ultimo dovrebbe offrire un mero apporto di carattere tecnico al Giudice che rimane *peritus peritorum*, l'unico che ha il diritto/dovere di decidere con l'ausilio delle conoscenze tecniche messe a disposizione all'esito delle operazioni peritali, come risultato del contraddittorio tra C.T.U. e C.T.P.

ALLEGATO N. 3

C.T.U. CONTABILE ESTIMATIVA NEI GIUDIZI DI FAMIGLIA

1. Per la redazione dell'elaborato peritale dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 195, 3° comma c.p.c. Pertanto all'udienza di conferimento dell'incarico il Giudice stabilirà il termine entro il quale il C.T.U. dovrà trasmettere alle parti costituite, e per loro ai rispettivi consulenti di parte, se nominati, la relazione peritale, e il successivo termine entro il quale le parti, e per loro i rispettivi consulenti di parte, se nominati, dovranno far pervenire al C.T.U. le loro osservazioni sulla relazione peritale. Entro il termine concesso dal giudice, prima dell'udienza, il C.T.U. dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
2. Il Giudice concede alle parti termine fino a 10 giorni prima dell'udienza di discussione circa le conclusioni della relazione peritale per depositare memorie autorizzate sulla CTU alle quali potranno essere allegate anche note tecniche dei consulenti di parte.
3. Nelle situazioni di particolare gravità il Giudice invita il C.T.U. a depositare, prima della scadenza del termine concessogli, una sintetica relazione che consenta al Giudice stesso di assumere eventuali statuizioni provvisorie in via d'urgenza.
4. La liquidazione delle spese e del compenso della C.T.U. nonché la distribuzione fra le parti verranno effettuate previo esame nel contraddittorio delle parti, nel corso della prima udienza successiva al deposito della richiesta di liquidazione da parte del C.T.U..

Formulazione di un quesito

“ Il C.T.U., tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, espletata ogni indagine utile al riguardo, compiute le ricerche necessarie e acquisita tutta la documentazione ritenuta necessaria anche presso gli istituti bancari con i quali le parti intrattengano rapporti, in forza di autorizzazione oggi espressa dalle parti stesse, accerti quale sia la capacità reddituale e patrimoniale delle parti in causa.

A tale scopo accerti :

A) l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti, anche diversa dai dati ufficiali risultanti adottando all'uopo le sotto indicate prescrizioni che vengono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

ANALISI DEL REDDITO COMPLESSIVO DELLE PARTI EMERGENTE DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRESENTATE NELLE DIVERSE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEI PERIODI D'IMPOSTA OGGETTO DI INDAGINE:

○ **REDDITI FONDIARI DI CUI AL CAPO II DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917**

Dettaglio analitico delle tipologie dei singoli redditi dichiarati (Terreni e Fabbricati) con descrizione analitica, completa di riferimenti catastali, dei cespiti da cui si originano tali redditi con evidenziazione dello stato degli stessi, del loro valore normale di mercato e della loro potenziale redditività media basata sulla indagine comparativa di cespiti simili

§

○ **REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CAPO III DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917**

Dettaglio analitico delle tipologie dei singoli redditi dichiarati con descrizione analitica delle partecipazioni, dei contratti e dei titoli comunque denominati da cui si originano tali redditi e con evidenziazione, in caso di partecipazioni sociali, della percentuale di partecipazione al capitale sociale e con dettaglio di eventuale assunzione di cariche nell'Ente erogatore dei redditi

§

○ **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE DI CUI AL CAPO IV DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917**

Dettaglio analitico delle tipologie dei singoli redditi dichiarati con descrizione analitica dell'oggetto della prestazione di lavoro, della qualifica, della data di assunzione e della comparazione con il corrispondente reddito dichiarato negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quello oggetto di indagine e con dettaglio, da eseguire attraverso l'esame dei cedolini paga mensili, di eventuali somme che non concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 51 D.P.R. 22/12/1986 N. 917)

§

○ **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DI CUI AL CAPO V DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917**

Dettaglio analitico delle tipologie dei singoli redditi dichiarati con particolare riguardo all'inquadramento in base alla classificazione di cui all'articolo 53 del D.P.R. 22/12/1986 N. 917 con descrizione analitica dell'attività svolta, dalla sua data di inizio, dell'oggetto della stessa e dei contratti e dei titoli comunque denominati da cui si originano tali redditi.

In caso di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22/12/1986 N. 917, attraverso la presa in visione di tutte le scritture contabili si proceda:

- 1) alla predisposizione di un dettaglio analitico di raccordo da cui sia rilevabile:

- a) per i compensi dichiarati la corrispondenza tra i dati rilevabili nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi con i dati risultanti dalle scritture contabili;
- b) per le spese dichiarate, oltreché la corrispondenza tra i dati rilevabili nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi con i dati risultanti dalle scritture contabili, anche la composizione delle principali voci da cui tali spese risultano costituite in modo da consentire di valutare l'inerenza delle stesse rispetto all'oggetto dell'attività di lavoro autonomo svolta.
- 2) alla comparazione analitica dei compensi e delle spese dichiarate nel periodo d'imposta oggetto di indagine con i tre periodi d'imposta precedenti
- 3) alla verifica della correttezza dei dati inseriti nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli STUDI DI SETTORE o dei PARAMETRI ed alla indicazione dei risultati completi emergenti dal relativo software per il periodo d'imposta oggetto di indagine e per i tre precedenti
- 4) alla predisposizione di un dettaglio analitico da cui siano rilevabili, in ordine cronologico, tutti gli apporti e tutti i prelievi di denaro effettuati per scopi personali dal lavoratore autonomo sulle disponibilità liquide comunque denominate (Cassa, Banche ecc.) nel periodo d'imposta oggetto dell'indagine e nei tre precedenti con specifica indicazione della finalità e giustificazione degli stessi;
- 5) *alla predisposizione di un dettaglio analitico da cui sia rilevabile la destinazione e l'utilizzo delle somme erogate al Lavoratore Autonomo da Istituti di Credito o da Terzi comunque denominati nel periodo d'imposta oggetto dell'indagine e nei tre precedenti.*

§

□ **REDDITI DI IMPRESA DI CUI AL CAPO VI DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917**

Dettaglio analitico delle tipologie dei singoli redditi dichiarati con particolare riguardo all'inquadramento in base alla classificazione di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22/12/1986 N. 917 con descrizione analitica dell'attività svolta, della indagine storico conoscitiva in merito all'impresa sino dalla data di inizio dell'attività.

Attraverso la presa in visione di tutte le scritture contabili si proceda:

- 1) alla predisposizione di un dettaglio analitico di raccordo da cui sia rilevabile:
- c) per i ricavi, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi ed i proventi in ogni modo denominati, indicati nei diversi quadri della dichiarazione dei redditi a seconda della tipologia di contabilità adottata, la corrispondenza tra i dati rilevabili nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi con i dati risultanti dalle scritture contabili;

d) per tutti i costi ed oneri indicati nei diversi quadri della dichiarazione dei redditi a seconda della tipologia di contabilità adottata, oltreché la corrispondenza tra i dati rilevabili nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi con i dati risultanti dalle scritture contabili, anche la composizione delle principali voci da cui tali spese risultano costituite in modo da consentire di valutare l'inerenza delle stesse rispetto all'oggetto dell'attività d'impresa svolta;

2) alla verifica, per le poste accese alle RIMANENZE comunque denominate, della corrispondenza dei dati indicati nei diversi quadri della dichiarazione dei redditi a seconda della tipologia di contabilità

adottata con le distinte inventariali analitiche predisposte per la loro determinazione;

3) alla comparazione dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive, dei dividendi, degli interessi e proventi in ogni modo denominati, dei costi e degli oneri in ogni modo denominati

risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta oggetto di indagine con i tre periodi d'imposta precedenti;

4) alla verifica della correttezza dei dati inseriti nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli STUDI DI SETTORE o dei PARAMETRI ed alla indicazione dei risultati completi emergenti dal relativo software per il periodo d'imposta oggetto di indagine e per i tre precedenti

5) alla predisposizione di un dettaglio analitico da cui siano rilevabili, in ordine cronologico, tutti gli apporti e tutti i prelevamenti di danaro effettuati per scopi personali dal titolare dell'impresa sulle disponibilità liquide aziendali comunque denominate (Cassa, Banche ecc.) nel periodo d'imposta oggetto dell'indagine e nei tre precedenti con specifica indicazione della finalità e giustificazione degli stessi;

6) alla predisposizione di un dettaglio analitico da cui sia rilevabile la destinazione e l'utilizzo delle somme erogate all'Impresa da Istituti di Credito o da Terzi comunque denominati nel periodo d'imposta oggetto dell'indagine e nei tre precedenti;

7) alla valutazione estimativa del valore complessivo dell'impresa comprensivo di tutti i suoi assets riferito alla data del.....

§

□ **REDDITI DIVERSI DI CUI AL CAPO VII DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917**

Dettaglio analitico delle tipologie dei singoli redditi dichiarati con descrizione analitica dei contratti e dei titoli comunque denominati da cui si originano tali redditi e con descrizione analitica della natura, oggetto e consistenza dei redditi medesimi.

§

□ **REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL D.P.R. 22/12/1986 N. 917**

Dettaglio analitico delle tipologie dei singoli redditi dichiarati con descrizione analitica delle partecipazioni, e dei titoli comunque denominati da cui si originano tali redditi e con esposizione analitica, per le partecipazioni in Società ed Enti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22/12/1986 N. 917, dell'attività svolta dalle Società od Enti partecipati, della indagine storico conoscitiva in merito alle Società od Enti sino dalla data di inizio dell'attività, delle cariche e/o qualifiche rivestite nelle stesse.

Attraverso la presa in visione di tutte le scritture contabili delle Società od Enti partecipati si proceda altresì alla effettuazione di tutti gli adempimenti indicati in precedenza rispettivamente per i REDDITI DI IMPRESA di cui al Capo VI del D.P.R. 22/12/1986 N. 917, qualora le Società od Enti partecipati dal soggetto producano redditi d'impresa, e per i REDDITI DI LAVORO AUTONOMO di cui al Capo V del D.P.R. 22/12/1986 N. 917, qualora le Società od Enti partecipati dal soggetto producano redditi di lavoro autonomo, in tutte le procedure di cui sopra volte alla analisi del reddito complessivo delle parti emergente dalle dichiarazioni dei redditi presentate e si tenga conto anche delle sotto indicate prescrizioni volte ad ottimizzare gli accertamenti e le indagini.

Per ogni operazione esaminata si accerti:

- a) l'esistenza di valide ragioni economiche che ne abbiano dato origine al fine di far emergere eventuali simulazioni poste in essere con lo scopo di occultare l'effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - in caso di esistenza di contrattualistica finalizzata a riduzioni di valore ecc.;
 - in caso di vendite effettuate senza il materiale effettivo passaggio del relativo corrispettivo;
 - in caso di trasferimenti e/o iscrizioni anche ipotecarie non supportati da idonei titoli;
- b) la congruità dei valori rispetto ai correnti prezzi di mercato e rispetto ad operazioni similari per tipologia;
- c) l'esistenza di eventuali intestazioni fiduciarie;
- d) l'esistenza di contratti di locazione, anche finanziaria, volte a celare la proprietà di beni posseduti

§

□ **ANALISI DEGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO E DEGLI ONERI DA CUI SI ORIGINANO DETRAZIONI D'IMPOSTA.**

- Dettaglio analitico di ogni tipologia di oneri deducibili dal reddito complessivo e oneri che danno luogo a detrazioni d'imposta con specificazione della natura, qualità e importi dei singoli oneri.

- Ricostruzione analitica del reddito sintetico attribuibile al soggetto sulla base di quanto disposto dall'articolo 38 del d.p.r. 29/9/1973 n. 600 (redditometro) per il periodo d'imposta oggetto di indagine e per i tre precedenti

- Valutazione analitica della congruità del reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta oggetto di indagine e dei tre precedenti rispetto alle movimentazioni intercorse su tutti i rapporti bancari accessi, di qualsiasi natura e specie e sia in proprio che per delega

- Predisposizione di dettaglio analitico da cui risultino:

- le consistenze patrimoniali di attività finanziarie di qualsiasi natura e specie riferite alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di indagine ed alla data di chiusura di ognuno dei tre periodi d'imposta precedenti;

- tutti i dati identificativi di contratti di assicurazione di qualsiasi natura e specie, con dettaglio degli eventuali beneficiari, in essere alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di indagine ed alla data di chiusura di ognuno dei tre periodi d'imposta precedenti

- l'elenco di elargizioni effettuate da terzi, comunque denominate, che siano entrate a far parte della disponibilità delle parti nel periodo d'imposta oggetto di indagine e nei tre periodi d'imposta precedenti.

o

B) Accerti altresì il tenore di vita antecedente alla separazione (o al divorzio) utilizzando gli strumenti sino ad ora elencati ed in particolare operando sui conti correnti e sulle carte di credito (avendo come punto di riferimento temporale i tre anni antecedenti alla separazione di fatto dei coniugi)

Al fine delle indagini sub A e B:

il C.T.U. deve chiedere informazione e documentazione:

- all'Agenzia delle Entrate per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi
- dai Registri Imprese e/o i Tribunali per quanto concerne intestazioni di azioni e quote in società di capitali e di persone
- dall'Anagrafe dei Rapporti di Conto e di Deposito
- dagli Istituti di Credito per quanto concerne i conti correnti bancari ed i dossier titoli
- dagli Intermediari Finanziari (S.I.M.) per quanto concerne i dossier titoli
- dalle Società Fiduciarie per quanto concerne le intestazioni fiduciarie
- dalle Società di Assicurazione per quanto riguarda polizze di ogni tipo
- dalle Conservatorie per quanto concerne le intestazioni immobiliari
- dai Pubblici Registri per quanto concerne i beni mobili registrati

- dalle Società di Leasing per i contratti che dovessero emergere intestati alle parti
- dai Datori di Lavoro per quanto riguarda i dipendenti
- dalle Società dove le parti sono soci e/o amministratori
- dall'Inps per accertare posizioni di lavoro dipendente

al fine di acquisire la seguente documentazione:

- dichiarazioni dei redditi
- intestazioni di azioni e quote in società di capitali e di persone
- conti correnti bancari, dossier titoli aperti presso istituti di credito e intermediari finanziari
- intestazioni fiduciarie
- contratti di assicurazione
- intestazioni immobiliari
- intestazioni di beni mobili registrati
- contratti di leasing
- buste paga (se dipendenti)
- delibere assembleari e consiliari (se soci e/o amministratori di società)”